





People for development

PAESE	LITUANIA
	
<p>Normativa e accordi di ratifica</p>	<p>Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 29/04/1998; il 01/08/1998 è entrata in vigore.</p>
<p>Autorità competenti</p>	<p>Servizio delle Adozioni presso il Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro</p>
<p>Procedura definizione stato di abbandono e adottabilità</p>	<p>I minori in stato di adottabilità sono iscritti nelle liste del Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro per almeno dodici mesi, per la verifica che non esista la possibilità di essere adottato da una famiglia residente in Lituania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possono essere adottati solo bambini di età superiore ai 12 mesi; • il bambino può essere ascoltato nella procedura di adozione, a discrezione del giudice; • se l'adottando ha più di 15 anni, è richiesto il suo consenso scritto all'adozione; • il consenso scritto del padre e della madre è obbligatorio, tranne il caso in cui i genitori siano decaduti dalla potestà genitoriale, siano sconosciuti o incapaci. La madre nubile di minore età non può prestare il proprio consenso scritto all'adozione del proprio figlio da parte di stranieri. E' ugualmente necessario il consenso scritto dei tutori o dei responsabili degli istituti che hanno in carico il minore
<p>Procedura adozione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione dell'ente autorizzato su un caso specifico; • Risposta del Servizio Adozioni; • Preparazione da parte della famiglia della documentazione necessaria alla registrazione c/o Servizio Adozioni; • Registrazione della famiglia nella lista lituana degli aspiranti genitori

	<p>adottivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposta di abbinamento da parte del Servizio Adozioni alla famiglia; • Formalizzazione adozione. <p>Forma della decisione: giudiziaria</p> <p>Effetti della decisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interruzione dei legami precedenti l'adozione; • Instaurazione di un legame di filiazione tra il minore e la sua famiglia adottiva.
<p>Requisiti coppie</p>	<p><i>Ordinanza del Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro A1-8 del 10 gennaio 2012:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>A partire dal 1° aprile 2012, solamente le coppie rispondenti alle seguenti caratteristiche potranno inoltrare una richiesta di adozione in Lituania:</i> • <i>coniugi di cittadinanza lituana residenti all'estero;</i> • <i>coniugi ove uno dei due risulti cittadino lituano;</i> • <i><u>coniugi, di qualsiasi nazionalità, che desiderino adottare un minore con bisogni specifici.</u></i> <p>Inoltre,</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono adottare le coppie sposate. I single possono adottare; • gli adottanti devono avere più di 18 anni e meno di 50; • la differenza di età tra adottante e adottando deve essere di almeno 18 anni.
<p>Caratteristiche bambini</p>	<p>Dal 1 aprile 2012 si possono presentare domande di adozione solo per bambini provenienti dalle liste dei bisogni speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minori con problemi comportamentali o che hanno subito traumi; • minori con incapacità fisica o mentale; • minori maggiori dei sette anni di età; • minori appartenenti a fratrie (o fratrie separate). <p>Si tratta generalmente di minori provenienti da Istituti di dimensioni medio-grandi, raramente da case famiglia. Sono normalmente deprivati da un punto di vista affettivo e relazionale: i ritardi sono frequentemente di tipo ambientale e sanitario.</p>

	<p>L'Istituzionalizzazione avviene alla nascita, oppure si tratta di minori tolti alle famiglie successivamente, per incapacità genitoriale.</p> <p>Solitamente, si tratta di minori che riportano un ritardo del linguaggio /evolutivo più o meno marcato.</p> <p>I bambini vengono scolarizzati a sette anni.</p>
Procedura e caratteristiche abbinamento/proposta	<p>Le informazioni relative ai bambini vengono inviate dall'Autorità Centrale alla referente dell'Ente. Le informazioni sono riportate schematicamente in estratti del fascicolo completo, pertanto sono sintetiche, ma esaustive ed affidabili.</p> <p>Ogni singolo Ente autorizzato in Lituania candida una famiglia per ogni singolo caso. L'Autorità Centrale lituana valuta, tra le candidature ricevute, la coppia più idonea a soddisfare i bisogni del minore e procede con la proposta ufficiale di abbinamento con la famiglia prescelta.</p> <p>I coniugi potranno richiedere approfondimenti sulla situazione del minore proposto una volta ricevuto l'abbinamento dall'autorità straniera, corredato da fascicolo completo del minore stesso.</p>
Tempi della procedura	<p>I tempi di attesa si intendono dal conferimento di incarico all'ente fino alla proposta di abbinamento da parte dell'autorità centrale.</p> <p>Difficile fornire indicazioni precise in quanto i tempi dipendono dall'esito delle candidature. Possiamo ipotizzare che entro un anno e mezzo dal conferimento di incarico si possa avanzare una prima candidatura.</p> <p>Dal consenso della coppia all'abbinamento alla partenza trascorre circa un mese; tra il primo ed il secondo viaggio possono passare tra i due ed i sei mesi.</p>
Numero viaggi	Due viaggi
Tempi di permanenza all'estero	<p>Primo viaggio di una settimana;</p> <p>secondo viaggio di circa 20 giorni nel caso in cui venga emessa la procedura d'urgenza da parte del Tribunale competente; di 45 - 50 giorni nel caso remoto in cui ciò non avvenga.</p>
Struttura dell'ente all'estero	ONG locale SOTAS, socio fondatore e partner di AVSI per le Adozioni Internazionali

Servizi offerti	Accompagnamento logistico, operativo/burocratico e psicologico																																								
Le scadenze del post adozione:	A partire dalla data della sentenza straniera, per i primi 2 anni sono richieste relazioni semestrali e per i successivi 2 anni, a scadenza annuale.																																								
Stato dell'arte e specificità	<p>Fondazione AVSI opera in Lituania dall'inizio della propria attività e ad oggi è il primo ente mondiale per adozioni internazionali.</p> <p>Considerato che i bambini lituani proposti per l'adozione internazionale hanno da 12 mesi a 17 anni è fondamentale ci sia una corrispondenza tra l'età degli aspiranti genitori adottivi e la loro disponibilità concreta in termini di età del bambino che intendono accogliere.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="10">Adozioni Internazionali Lituania</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Italia</td> <td>67</td> <td>90</td> <td>50</td> <td>41</td> <td>29</td> <td>23</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Totali</td> <td>115</td> <td>144</td> <td>98</td> <td>80</td> <td>78</td> <td>62</td> <td>53</td> <td>*</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* dati non disponibili</p>	Adozioni Internazionali Lituania											2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Italia	67	90	50	41	29	23	27	28	23	Totali	115	144	98	80	78	62	53	*	*
Adozioni Internazionali Lituania																																									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																
Italia	67	90	50	41	29	23	27	28	23																																
Totali	115	144	98	80	78	62	53	*	*																																
Altro	<p>Comunicazione Servizio Adozioni 28/03/2011:</p> <p><i>“L’Autorità Centrale della Lituania si è ripetutamente lamentata a causa delle interferenze sulle procedure adottive provocate dai progetti di ospitalità di minori lituani da parte di famiglie italiane, chiedendo alla Commissione per le Adozioni Internazionali di intervenire per superare le criticità rilevate. All’esito degli accertamenti compiuti, la Commissione ha verificato che un certo numero di coppie italiane ha effettivamente aderito ai progetti individuali di ospitalità di bambini lituani organizzati da associazioni private, in alcuni casi sperando di poter rapidamente adottare i bambini ospitati e in più occasioni tentando di opporsi agli abbinamenti decisi dall’Autorità Centrale lituana a favore di altre coppie italiane, i cui dossier erano da tempo depositati presso il Servizio statale per l’adozione di Vilnius. La Commissione esprime preoccupazione per tale fenomeno, che determina confusione tra lo spirito di solidarietà sotteso alle ospitalità periodiche e il progetto familiare adottivo. In particolare, si evidenzia che: 1) simili pratiche interferiscono sull’esercizio delle competenze dell’Autorità Centrale della Lituania (Paese che ha ratificato la Convenzione de L’Aja fin dal 1998), cui sola spetta di individuare le coppie da abbinare ai propri bambini: nei soggiorni di ospitalità, gli abbinamenti</i></p>																																								

famiglie/bambini sono invece frutto di scelte del tutto casuali di associazioni private, che mettono le autorità competenti di fronte al fatto compiuto; 2) il convincimento talvolta nutrito dagli adulti ospitanti di avere acquisito una sorta di diritto di prelazione sui bambini accolti è causa di interferenze nella vita dei bambini, che ad esempio sono raggiunti telefonicamente anche dopo l'avvio della procedura adottiva; 3) tali attività danneggiano i minori, che vivono così nell'insicurezza, e quelle coppie che, rispettando rigorosamente la legge italiana e quella lituana, hanno depositato i loro dossier in Lituania e che, a volte dopo anni d'attesa, vedono gli abbinamenti decisi a loro favore dall'Autorità lituana messi in pericolo dalle interferenze di soggetti sopravvenuti e privi di titolo. ...”

Chiediamo pertanto alle coppie la massima trasparenza su questo punto.